



Rev. **PARROCI, RETTORI, AMMINISTRATORI**
loro sedi

Oggetto: **disposizioni concernenti interventi di sanificazione e igienizzazione dei luoghi di culto soggetti a vincolo ministeriale ex. D.L. 42/2004**

Rev.di Confratelli,

in considerazione

dell'ultimo Protocollo di intesa tra il Governo nazionale e la Conferenza Episcopale Italiana dello scorso 07/05/2020,

richiamando

le linee guida elaborate dai competenti organi ministeriali e di ricerca sin dai primi tempi dell'emergenza Covid-19, e precipuamente le comunicazioni del MIBACT del 29/04/2020 (*"Segnalazione in merito alla sanificazione degli ambienti ecclesiastici"*) e del 08/05/2020 (*"Raccomandazioni per la gestione delle operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti e beni mobili sottoposti a tutela"*),

tenuto conto

dell'ultima lettera di S.E. Mons. Domenico Pompili, Delegato Regionale per i Beni Culturali e l'Edilizia di Culto del 13/05/2020 (*"Indicazioni in vista della ripresa delle celebrazioni con il popolo"*)

vengo a riassumere e sintetizzare le disposizioni, perché ciascuno possa avere le coordinate per disporre il proprio lavoro al meglio.

A. nostri oneri e competenze

non è obbligatoria la sanificazione dei luoghi di culto in vista della ripresa delle celebrazioni accessibili ai fedeli dal 18/05 p.v. Le indicazioni prescrivono soltanto le operazioni di igienizzazione (cf. lettera citata di Mons. Pompili);

B. come igienizzare

la pulitura di superfici lavabili come pavimenti, porte, maniglie, vetri, ripiani, supporti ecc. deve essere effettuata con una soluzione di alcool etilico al 70% in acqua (400 ml di alcool

etilico denaturato a 90° diluiti in 100 ml di acqua). Tale soluzione non deve essere nebulizzata in presenza del bene culturale e/o direttamente su esso, ma applicata tramite utilizzo di panni, carta e/o moppa. Da evitare l'uso della candeggina (cf. lettera citata SABAP del 08/05/2020);

C. come eventualmente sanificare

ogni operazione di sanificazione che interessi un bene vincolato deve avere nulla osta previo della Soprintendenza. Non tutte le ditte sono in grado di offrire la sanificazione adatta ai luoghi contenenti beni culturali oggetto di tutela. L'utilizzo dell'ozono, un gas che non lascia residui tossici per l'uomo e per l'ambiente, è assolutamente da evitare in qualsiasi luogo in cui siano contenuti beni culturali, per la sua reattività chimica e alta capacità ossidativa. Il Parroco, Rettore o Amministratore che vorrà procedere a operazioni di Sanificazione della chiesa di competenza, dovrà presentare certificazione della Ditta e preventivo a questo Ufficio per l'inoltro della richiesta di nulla osta presso la Soprintendenza (cf. lettera citata SABAP del 29/04/2020).

Resto a disposizione per ogni eventualità.

Cordialmente, nel Signore.

Gaeta, 14 maggio 2020



IL DIRETTORE

sac. Gennaro Petruccelli

see. 